INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

Al Presidente del Consiglio
Al Ministro della Giustizia
Al Ministro degli Affari Esteri
Per sapere - Premesso che:

lo scorso 7 dicembre è andata in onda su Radio Radicale la consueta puntata de “Il Rovescio del Diritto”, rubrica settimanale curata dall’avv. Giandomenico Caiazza;

nel corso del citato programma radiofonico è stata affrontata la rocambolesca e drammatica vicenda processuale del Sig. Giuseppe (Pino) LoPorto;

il Sig. LoPorto, 80enne, cittadino italiano, cardiopatico e operato per cancro alla prostata, è stato estradato in appena due settimane negli Stati Uniti dopo il suo arresto; arresto avvenuto il 7 maggio 2012 per mano dei carabinieri di Pieve di Cadore in esecuzione del decreto di estradizione R. EP 584 2005 SR del 26 maggio 2006;

il predetto decreto di estradizione, emanato dal ministero di Giustizia italiano su sollecitazione degli Stati Uniti, non è mai notificato al Sig. LoPorto nel corso dei sei anni precedenti il suo arresto;

peraltro il suddetto decreto di estradizione è stato emesso nei confronti del “cittadino statunitense Giuseppe LoPorto”, benché lo stesso sia stato emanato dieci giorni dopo l’avvenuto riacquisto della cittadinanza italiana da parte del Sig. LoPorto, il che in effetti è avvenuto il 16 maggio 2006, soprattutto grazie alla solerzia della dottoressa Leone del ministero dell’Interno e nonostante le artificiose difficoltà frapposte dal consolato USA a Roma;

molti anni fa il Sig. Pino LoPorto ha sposato una donna statunitense, divorziata, adottandone il figlio e la figlia, sennonché nel 1995, divenuto facoltoso imprenditore, la moglie ha chiesto il divorzio e lo ha denunciato per abusi sessuali sulla figlia; abusi iniziati, secondo quanto riferito dalla la signora, cinque anni prima, ovvero quando Kathrin aveva otto anni. Nei cinque anni precedenti non vi fu alcuna denuncia né alcun comportamento della bambina che adombrasse queste presunte violenze;

a seguito della denuncia – e sebbene vi fosse una perizia a sua difesa e le accuse fossero fumose - il Sig. LoPorto è finito in carcere,. Dopodichè è riuscito ad ottenere la libertà su cauzione, ma il carcere e lo stravolgimento della sua vita avevano nel frattempo mandato in rovina anche il suo lavoro, sicché, con il fallimento della società che garantiva per la sua cauzione, per l’uomo si sono riaperte le porte del carcere;

dopo aver nuovamente ottenuto la liberazione, il Sig. LoPorto si è rifugiato in Italia e ha scritto un libro molto critico verso il sistema giudiziario statunitense intitolato “L’altra faccia dell’America”. La pubblicazione del predetto libro è stato un errore, atteso che, da quel momento, David Whetstone, procuratore di Baldwin, ha cercato in tutti i modi di riportare il Sig. LoPorto nelle carceri statunitensi;

il Sig. LoPorto ha pubblicamente riferito di aver avuto sentore del fatto che stavano per estradarlo allorquando ricevette una strana telefonata da un anonimo funzionario del ministero di Giustizia che cercò di estorcergli del denaro;

dopo essersi rifugiato in Olanda, il Sig. LoPorto è stato raggiunto dalla richiesta di estradizione, quindi messo agli arresti e giudicato dal tribunale di Middelburg. La sentenza emanata dalle autorità olandesi ha dichiarato l'estradizione "inammissibile" per mancanza di prove, posto che gli unici elementi probatori presentati dalle autorità statunitensi (le dichiarazioni della presunta vittima) risultano viziate dall'assenza di garanzie nell'audizione della minorenne presunta vittima di abusi sessuali, la quale peraltro ha denunciato il fatto "quando era in atto una procedura di divorzio fra sua madre e l'estradando";

rilasciato immediatamente per ordine del tribunale di Middelburg, il 20 dicembre 2010 il Sig. LoPorto ha fatto rientro in Italia presumendo che tutto fosse appianato. Ma così non fu, venne infatti arrestato, come s'è detto, dai carabinieri di Pieve di Cadore, due anni dopo, ossia nel 2012, per la medesima richiesta di estradizione già respinta dall' Olanda;

lo scorso 9 settembre il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha dichiarato la nullità del decreto italiano di estradizione, ma la pronuncia è arrivata quando già il Sig. LoPorto risultava essere estradato da quattro mesi. Peraltro la sentenza del TAR riforma anche la precedente sentenza della Corte d'appello di Venezia, con la quale i Giudici amministrativi concessero frettolosamente l'estradizione a carico del "cittadino statunitense" Giuseppe LoPorto;

ad oggi pertanto il cittadino italiano Giuseppe LoPorto risulta estradato negli Stati Uniti sulla base di un decreto di estradizione giudicato nullo dalla magistratura italiana;

sul sito web pierolaporta.it/giustizia-per-pino è apparso un appello rivolto alle Autorità italiane "affinché il cittadino italiano Pino Lo Porto sia ricondotto in Italia e la Giustizia italiana riesamini nuovamente la richiesta di Estradizione delle autorità statunitensi, nel rispetto della legge, dei cittadini italiani, degli ordinamenti italiani ed europei e del trattato di estradizione vigente con gli U.S.A.":-

se gli uffici del Ministero, nell'istruire il provvedimento ministeriale con il quale è stato richiesto alle autorità competenti di disporre la cattura del Sig. LoPorto, abbiano preso in considerazione il fatto che nei confronti del medesimo soggetto, e per gli stessi fatti, le autorità olandesi avessero già rigettato la richiesta di estradizione avanzata dalle autorità statunitensi;

per quali motivi sia stata disposta l'estradizione del Sig. LoPorto senza prima attendere il pronunciamento del T.A.R. Lazio;

se ritenga, più in generale, che con riferimento alla procedura di estradizione richiamata in premessa sia stata garantita la tutela dei diritti fondamentali della persona estradata e il pieno rispetto dei principi sanciti dal diritto internazionale e dalla normativa cogente in materia di estradizione;

se e come intenda attivarsi il Governo italiano presso le autorità statunitensi al fine di rivedere l'intera procedura di estradizione descritta in premessa anche alla luce delle decisioni adottate sul punto dalle autorità giudiziarie olandesi e italiane.

se il Ministro in indirizzo, considerate anche le esigenze insopprimibili connesse alla libertà dei diritti dei perseguitati politici, non ritenga di disporre in tempi brevissimi la misura della sospensione della consegna di Sergeij Gromovs *ex* art. 709 del codice di procedura penale, in considerazione della pendenza del suddetto procedimento penale per il quale il procuratore della giustizia di Forlì ha comunicato in data 5 ottobre 2007 la conclusione delle indagini preliminari ai sensi dell'art. 415-*bis* del c.p.p., nell'ambito del quale l'interessato ha manifestato l'intenzione di difendersi;

per quale motivo il magistrato addetto all'Ufficio II del Ministero invece di attenersi a quanto comunicato dal Procuratore della Repubblica di Forlì ha immediatamente inviato a tutte le amministrazioni competenti un telefax urgentissimo nel quale si afferma invece che il medesimo Procuratore avrebbe comunicato "che devono considerarsi soddisfatte le esigenze investigative relative al provvedimento n. 5084/07/21" ignorando deliberatamente quanto la legge e il codice contemplano, allorché le indagini sono terminate, e consentono all'indagato di mettere in atto a propria difesa;

per quale motivo gli uffici del Ministero, nell'istruire il provvedimento ministeriale con il quale è stato richiesto alla Corte d'appello di disporre la cattura di Gromovs, hanno omesso di verificare che il reato di furto compiuto nel 1994 è prescritto;

se il Ministro non ritenga di esercitare il diritto dovere di autotutela, disponendo la revoca del provvedimento in parola, ai sensi dell'art. 10 della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, in considerazione del fatto che l'estradizione è stata richiesta in ragione della necessità di sottoporre il Gromovs a processo (senza che agli atti risulti alcuna condanna pronunciata nei suoi confronti) per un reato ormai prescritto secondo la legislazione italiana e che la prescrizione risulta chiaramente dalla documentazione in possesso del Ministero ed in particolare dell'Ufficio II della Direzione generale della giustizia penale;

per quale motivo non ritenga di dover dare continuità all'azione amministrativa e quindi di non modificare l'applicazione della legge secondo le circostanze, assumendo le medesime determinazioni prese con provvedimento del 10 dicembre 2002 con il quale "era sospesa la consegna di S. Gromovs affinché egli potesse essere giudicato per i reati di sostituzione di persona e di uso di atto falso nel procedimento penale n. 6479/01 RG mod 21, Procura della Repubblica" secondo quanto da egli stesso rappresentato nella richiesta alla Corte d'appello in data 18 giugno 2007 rif. n. EP 753/2001/AR , atteso che S.Gromovs si trova nelle medesima situazione processuale del 2002, dovendo egli essere, ora come allora, giudicato per i medesimi reati;

se non ritenga un proprio preciso dovere assicurare e garantire i diritti costituzionali previsti per ogni persona dall'art. 24 della Carta Costituzionale che recita "La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento";

se non ritenga infine di disporre la revoca del decreto di estradizione sopra richiamato ritenuta, ai sensi dell'art. 698 del codice di procedura penale, la ricorrenza di ragioni che inducano a prevedere che il condannato, in caso di estradizione, verrebbe sottoposto nel Paese richiedente ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza.